

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Seconda Sezione

Tel. uff. 011 - 5576406 - fax 011 - 5576402 pec: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Corso Stati Uniti 45 TORINO

Tonin

Torino, 17 febbraio 2017

Avv. Alessandro Savarino

pec: alessandrosavarino@pec.ordineavvocatitorino.it

cd: - Giustizia amministrativa TAR-TO - TAR Piemonte - Torino REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0000215 - 17/02/2017 - USCITA



cds 000100167900

Oggetto: integrazione contraddittorio – prossima udienza pubblica 11 luglio 2017.

In allegato, si trasmette copia dell'ordinanza n. 249/2017 emessa da questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte sul ricorso:

- r.g. n. 1087/2016 -

Filippo Panetta

c/

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Roberta Quaranta

Si prega, pertanto, di voler provvedere a quanto disposto nella predetta ordinanza.

Il Direttore II Sezione

Pubblicato il 16/02/2017



N.00249 /2017 REG.PROV.COLL. N. 01087/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2016, proposto da:

FILIPPO PANETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Savarino e Livio Vezzoso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Savarino in Torino, via Caprie 13;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

ROBERTA QUARANTA, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1. del provvedimento costituito dal giudizio numerico finale pari a 71,6/100 punti, con conseguente collocazione dell'esponente alla posizione n. 152 nella correlata graduatoria finale, all'esito del Concorso per titoli ed esami finalizzato al



N. 01087/2016 REG.RIC.

reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con D.D.G. MIUR n. 106/2016 del 23.02.2016 - Ambito Disciplinare AD02 (Classi di concorso A048 e A049) - U.S.R. Piemonte, ossia dal mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito all'esito di detto concorso pubblicata in allegato a Decreto di approvazione della graduatoria medesima del D.G. U.S.R. Piemonte in data 12 agosto 2016 prot. n. 8903, come da coevo avviso di pubblicazione dello stesso Decreto, e successivamente di nuovo pubblicata, con lievi emende, in calce al Decreto di rettifica della graduatoria stessa del D.G. U.S.R. Piemonte in data 31 agosto 2016 prot. n. 9466;

nonché

- 2. del punteggio parziale e specifico di 6,7/20 punti attribuito al ricorrente, come da predetta graduatoria finale, con riferimento alla valutazione titoli; come pure altresì, per quanto di ragione,
- 3. di ogni altro atto comunque presupposto, prodromico, connesso e consequenziale nonché, infine, nella denegata ipotesi di mancata sospensione cautelare degli atti gravati,
- 4. per la condanna degli intimati

al risarcimento in favore del ricorrente dei danni (patrimoniali e non) patiti e patiendi, derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa de qua, per l'importo che si vorrà eventualmente meglio motivare e quantificare in corso di giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 il dott. Ariberto



Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che nell'odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare;

Ritenuto necessario procedere, in vista della trattazione della causa nel merito, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

- A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. Ufficio scolastico regionale del Piemonte dal quale risulti:
- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria in posizione precedente quella della parte ricorrente;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;
- B.- in ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza il



N. 01087/2016 REG.RIC.

testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- Il M.I.U.R. Ufficio scolastico regionale del Piemonte:
- c. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi di cui sopra;
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile nella sezione del sito denominata "Concorso docenti 2016 USR Piemonte"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di dieci giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda):

- dà atto della rinuncia della parte ricorrente all'istanza cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2017.



N. 01087/2016 REG.RIC.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE Carlo Testori

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Maria Brigida Ruggiero, funzionario del Tar Piemonte, seconda sezione - attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessive n. 5 facciate inclusa la presente, tutte firmate dalla sottoscritta.

Torino, lì 16 febbraio 2017.

Registro Pubblico dei certificati di firma.